

Caos Calcio Catania.

Dopo oltre 75 anni di storia la società Calcio Catania S.p.A. patisce la revoca dell'affiliazione dalla FIGC e la conseguente esclusione dal campionato di Lega Pro a sole 3 giornate dal termine della *regular season*, a un passo dai playoff grazie a un gruppo tecnico, con in testa il Direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino e a Mister Francesco Baldini, che tra stipendi non pagati e incertezza sul futuro era riuscito a disputare un campionato straordinario.

Fatale il fallimento del Catania sancito dal Tribunale etneo lo scorso 22 dicembre a causa della mancata ricapitalizzazione da parte della sua Controllante, la *Sport Italia Investment Group*, cordata di imprenditori e professionisti locali che aveva rilevato la squadra rossazzurra nel luglio 2020 nell'estremo tentativo di evitare il fallimento chiesto dalla Procura a causa degli oltre 55 milioni di debiti accumulati negli ultimi scellerati anni della gestione Pulvirenti.

Destino, infatti, irrimediabilmente segnato dallo scandalo c.d. "Treni del Gol" che portava la Giustizia Sportiva a retrocedere nel 2015 il club in Lega Pro e la Procura della Repubblica di Catania ad aprire un'indagine per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva ai sensi degli artt. 416 comma 1, 2 e 3 c.p. e art. 1 comma 1 e 3 L.401/89 nei confronti dei dirigenti e di altri soggetti coinvolti nelle presunte *combine*, procedimento ancora in fase dibattimentale con udienza proprio il 19 aprile p.v.

Purtroppo, risultava vano il tentativo del Tribunale di affidare il ramo caratteristico d'azienda alla curatela fallimentare disponendo l'esercizio provvisorio, in accordo con quanto stabilito nell'art. 16 delle NOIF, al fine di indire un bando di gara per la cessione del ramo sportivo e consentire così la prosecuzione della stagione agonistica.

Tale norma dispone infatti ... *"Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca dell'affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.*

Il presidente federale delibera la revoca dell'affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo”.

Dopo due aste andate deserte, al terzo tentativo veniva indetta una proposta a formulare offerte partendo dalla manifestazione d'interesse del solito Benedetto Mancini - già noto alle cronache non solo sportive per le vicende del Rieti e del Latina finite decisamente male – con una base d'asta di 500,000 euro e un debito sportivo da saldare entro giugno di circa 2.850.000 euro, al fine di ottenere il trasferimento del Titolo Sportivo dalla federazione, per come previsto dal citato art. 52 NOIF che sul punto dispone al comma 3 *“Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:*

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;*
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;*
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a*

prima richiesta;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti".

Nonostante il versamento della caparra di 125.000 euro e diversi colloqui con curatori e con il notaio designato dal Tribunale, il Sig. Mancini non si presentava all'appuntamento fissato per il rogito e si rendeva inadempiente.

Era la fine delle speranze del Catania. Il Tribunale basandosi sulla relazione della curatela doveva interrompere l'esercizio provvisorio il 9 aprile, non prima di aver chiesto un contributo economico alla Lega Pro, basandosi, verosimilmente, sul precedente del Parma, ma in ossequio all'art. 53 NOIF che vieta contributi economici che non vadano a beneficio della generalità delle squadre, il Presidente Ghirelli era costretto a dire di no.

.

Non restava che prendere atto della situazione e staccare la spina a quella che era rimasta una delle pochissime società d'Italia a non aver mai perduto la matricola federale, la tanto amata 1700, dal dopo guerra ad oggi.

Si chiudeva così nel dramma sportivo la gloriosa storia della squadra di Catania, orgoglio e vanto di una intera comunità che aveva sempre saputo reagire a situazioni estreme, sia in campo, sia nell'extra campo.

Diversi gli scenari ora ipotizzabili.

Il Comune di Catania è già in contatto con le Istituzioni Federali al fine di indire un bando che possa consentire di presentare delle offerte per l'assegnazione di un nuovo Titolo Sportivo che possa rappresentare il calcio catanese, magari partendo dalla Serie D.

Il riferimento normativo è ancora una volta l'art. 52 delle NOIF che al comma 10 stabilisce che *"In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 150.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 50.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto Minimo".*

Auguriamo al Catania e alla Città di Catania di poter tenere fede al proprio motto *"Melior de cinere surgo"* e di tornare presto al calcio giocato in categorie che siano consone alla storia sportiva della nona Città italiana.

Avv. Fabrizio Carbone, Vice Coordinatore AIAS SICILIA.